

QUESITI

- **Qual è il numero massimo delle licenze che potranno essere rilasciate all'esito della procedura in questione?**

Le licenze rilasciate saranno due (una per il servizio di bike sharing e un'altra per il servizio di monopattini elettrici) ad un unico operatore economico, così come riportato al punto 5 dell'Avviso pubblico.

- **È possibile inserire nella manifestazione d'interesse anche allegati e/o documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dall'Avviso?**

E' possibile inserire nella manifestazione d'interesse tutta la documentazione utile a illustrare dettagliatamente il servizio offerto, quale ad esempio: schede tecniche, planimetrie, certificati di avvenuta esecuzione del servizio.

- **Con riferimento alle esperienze maturate nella gestione del servizio di noleggio, è sufficiente rendere un'autodichiarazione in ordine alle precedenti esperienze e al numero dei dispositivi messi in servizio o è necessario allegare documenti e certificati a comprova di quanto dichiarato?**

L'esperienza maturata nella gestione del servizio di noleggio può essere dimostrata allegando contratti e/o convenzioni sottoscritte.

- **Quali sono i tempi per l'attivazione del servizio?**

I tempi per l'attivazione del servizio relativo alle biciclette elettriche saranno i seguenti:

1. successivamente alla determinazione dirigenziale con cui verrà approvata la graduatoria degli operatori economici e affidato il servizio all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta, lo stesso avrà **30 giorni di tempo** per depositare presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), del Comune di Pescara, l'apposita SCIA per l'attività di noleggio senza conducente ai sensi del D.P.R. N°481 del 19/12/2001, con allegata la Convenzione sottoscritta tra le parti;

- **entro 7 giorni** dalla presentazione della SCIA presso il SUAP, l'operatore economico dovrà mettere in esercizio le biciclette elettriche. La messa in esercizio dei monopattini elettrici è fissata, invece, a partire dal 28/07/2022 (giorno successivo alla scadenza della Convenzione in essere con l'attuale operatore economico), previa presentazione della SCIA presso il SUAP e comunque non oltre i 7 giorni dalla data di cui sopra.

- **Riguardo all'attivazione dei servizi di monopattini ed e-bike, entrambi dovranno essere attivati allo stesso tempo (alla scadenza dell'attuale licenza in corso per monopattini) oppure sono richieste attivazioni in date diverse per e-bike e monopattini?**

Il bike sharing dovrà essere attivato **entro 7 giorni** dalla presentazione della SCIA presso il SUAP per l'attività di noleggio senza conducente ai sensi del D.P.R. N°481 del 19/12/2001; la SCIA dovrà essere presentata **non oltre 30 giorni dalla determinazione dirigenziale di affidamento del servizio** all'operatore economico. La messa in esercizio dei monopattini elettrici è fissata a partire dal 28/07/2022 (giorno successivo alla scadenza della Convenzione in essere con l'attuale operatore economico), previa comunicazione di inizio del Servizio al Comune di Pescara - Settore Mobilità Edilizia scolastica e Verde e comunque non oltre i 7 giorni dalla data di cui sopra.

- **Nel punto "8.4. Esperienza maturata nella gestione del servizio di noleggio", il numero di 3.000 dispositivi elettrici gestiti tra il 2019 e il 2021 è inteso sia in Italia che in**

Europa (quindi per un totale di 6.000 dispositivi), oppure semplicemente 3.000 tra Italia ed Europa? Tale gestione deve essere dimostrata tramite che tipo di documenti? Il numero di dispositivi elettrici gestiti tra il 2019 e il 2021 è inteso sia in Italia che in Europa, per un totale complessivo di 3.000 dispositivi. La gestione può essere dimostrata allegando contratti e/o convenzioni sottoscritte.

- **Nei "requisiti oggettivi" è presente la seguente frase "il gestore dovrà dotare gli utilizzatori di idonee dotazioni, quali giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità". E' necessario descrivere in che modo l'operatore intende fornire tali dispositivi?**

Al fine di favorire la più ampia partecipazione di operatori economici alla gestione del servizio di mobilità in sharing, il gestore dovrà informare gli utilizzatori dell'obbligo di dotarsi con idonei equipaggiamenti, quali giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della strada, da utilizzare da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità.

- **La frequenza di sanificazione dei mezzi va intesa per ciascun mezzo su tutti i mezzi costituenti la flotta oppure su una sua percentuale?**

La frequenza di sanificazione dei mezzi va intesa su tutti i mezzi costituenti la flotta in esercizio sul territorio comunale.

- **Come saranno espletate le attività di controllo volte a verificare l'effettiva sanificazione di tutti i mezzi quotidianamente ovvero con la frequenza dichiarata dall'operatore in sede di manifestazione di interesse?**

La frequenza dell'attività di sanificazione dei mezzi dichiarata dall'operatore economico in sede di manifestazione di interesse, oltre a costituire un obbligo del gestore del servizio assunto in sede di sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Pescara, costituisce un criterio premiale di valutazione. Il controllo sarà eseguito da dipendenti del Settore Mobilità con verifiche a campione.

- **Nel processo di aggiudicazione, sottoscrizione della convenzione e presentazione della Scia, in quale di questi momenti viene rilasciata l'autorizzazione da parte del Comune dalla quale decorrono i 30 giorni per poter avviare il servizio, come previsto dall'art 5 lett i)?**

L'operatore economico è autorizzato ad attivare il servizio a partire dalla data di presentazione della SCIA al SUAP che deve avvenire entro 30 giorni dalla determina di affidamento.

- **In cosa consiste la differenza tra tempi di consegna e tempi di attivazione del servizio, a garanzia dei quali devono essere versate due cauzioni differenti?**

I tempi per l'attivazione del servizio decorrono dalla determinazione dirigenziale con cui viene approvata la graduatoria degli operatori economici e viene affidato il servizio all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per depositare presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), del Comune di Pescara, l'apposita SCIA per l'attività di noleggio senza conducente ai sensi del D.P.R. N°481 del 19/12/2001, con allegata la Convenzione sottoscritta tra le parti.

I tempi di consegna e di messa in esercizio dei mezzi decorrono dalla presentazione della SCIA presso il SUAP: a partire dall'avvenuta presentazione della SCIA l'operatore economico ha 7 giorni di tempo per consegnare e mettere in esercizio i mezzi.

L'operatore dovrà presentare una polizza cumulativa infortuni, una polizza RCT/O e due garanzie fideiussorie.

- **A parità di costo dell'abbonamento mensile, verranno valutate come migliorative le offerte che avranno più di 100 corse al mese e/o più di 30 minuti inclusi? Se sì, in che modo? Con quale formula?**

Il concorrente deve offrire un abbonamento che prevede un minimo di 100 corse al mese e una durata minima della singola corsa maggiore di 30 minuti e sarà valutato dall'Amministrazione, con la formula riportata al punto 8.6 dell'Avviso, esclusivamente il valore della tariffa mensile, indipendentemente dagli altri elementi.

- **Quando si fa riferimento al caso di parità di punteggio e più specificamente nel caso di punteggio complessivo equivalente, cosa si intende con punteggio sull'offerta relativa al numero di monopattini e biciclette proposti? In avviso pubblico non sembra essere prevista la possibilità di proporre un numero di mezzi superiore a quello indicato all'art. 2 ed inoltre non è indicato il criterio per l'attribuzione del relativo punteggio.**

I tre periodi finali al punto 8.6. dell'Avviso pubblico da "*al fine di....*" a "*...mediante sorteggio...*" sono riferiti al punteggio complessivo dei criteri di valutazione delle proposte. Il periodo "*nel caso in cui le offerte...*" deve intendersi che sarà collocato primo in graduatoria - nel caso in cui i concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo - l'operatore economico che avrà gestito il maggior numero di dispositivi elettrici per la micromobilità e la mobilità elettrica nel periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021 e, di conseguenza, il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio rispetto al criterio 8.4. "*Esperienza maturata nella gestione del servizio di noleggio*".

Si conferma che non è prevista la possibilità di proporre un numero di mezzi superiore a quello indicato all'art. 2.

- **E' possibile aggiungere allegati al documento Relazione tecnica?**

E' possibile inserire nella manifestazione d'interesse tutta la documentazione utile a illustrare dettagliatamente il servizio offerto, quale ad esempio: schede tecniche, planimetrie, certificati di avvenuta esecuzione del servizio, etc...

- **Il valore di 36 V è da intendersi come valore minimo così come è stato indicato per gli Ah? Si fa presente che la durata della batteria dipende dalla energia erogabile dalla stessa, cioè dal prodotto della sua tensione V per la corrente erogabile nel tempo. Ah: avere una tensione maggiore di 36V fornisce una caratteristica migliorativa di performance della e-bike. Pertanto, indicare il parametro di 36 V come valore fisso e non come valore minimo da rispettare, comporterebbe una ingiustificata esclusione degli operatori che dispongono di e-bike con una batteria migliore (di maggiore durata) rispetto a quella richiesta nell'avviso.**

In merito al requisito oggettivo di cui sopra, Batteria a ioni di Litio 36V 11,6Ah, relativo al punto 4 dell'Avviso pubblico e riferito alla flotta di biciclette elettriche, esso è da intendersi quale **requisito minimo** da garantire in sede di presentazione dell'offerta.

- **Poiché nell'attuale mercato dello sharing è difficile trovare e-bike con un peso massimo di 30 Kg e poiché la robustezza di una bicicletta incide fortemente sul peso, è possibile inserire un parametro più alto, cioè di almeno 47 Kg (batteria inclusa)?**

Con Determinazione dirigenziale n. 473 del 24/03/2022 si è provveduto a rettificare il requisito oggettivo delle biciclette elettriche (punto 4) dell'Avviso, specificando che il peso massimo dei mezzi dovrà essere di 50 kg. La determinazione di cui sopra è consultabile nella sezione "Comunicazioni" dell'Avviso Pubblico presente sul sito istituzionale del Comune di Pescara, sezione "Avvisi pubblici". Inoltre, nella sezione "Formulari" dello stesso Avviso di

mobilità in sharing è possibile consultare le risposte ai diversi quesiti posti dai vari operatori economici.

- (...) nell'Avviso si legge "Batteria a ioni di Litio 36V 11,6Ah", ma questa sembra una indicazione troppo specifica - è il valore di uno dei vari modelli di biciclette disponibili sul mercato - e, non essendo indicato come valore minimo o massimo, obbligherebbe gli operatori a proporre tutti la stessa bicicletta.

Allo stesso modo, non crediamo possa considerarsi come valore massimo, dato che la maggior parte delle biciclette attualmente operanti nel mercato italiano ed estero hanno voltaggio della batteria maggiore (47V 14,7Ah).

È possibile considerare tale parametro un requisito minimo?

In merito al requisito oggettivo di cui sopra, Batteria a ioni di Litio 36V 11,6Ah, relativo al punto 4 dell'Avviso pubblico e riferito alla flotta di biciclette elettriche, esso è da intendersi quale **requisito minimo** da garantire in sede di presentazione dell'offerta.

- **se sussista in capo all'operatore che intende partecipare alla gara in questione alcun adempimento e/o requisito in materia di privacy e in materia di tutela della sicurezza informativa da eseguire e/o dare atto già nella fase attuale di presentazione delle offerte?**

L'amministrazione comunale effettuerà la scelta tra gli operatori economici che dimostrino, in fase di partecipazione alla gara, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come richiesto dall'art. 28 del GDPR.

L'operatore economico dovrà dimostrare la rispondenza ai requisiti previsti dal bando di gara e nell'allegato XX "contratto ai sensi dell'art. 28", specialmente nelle appendici A, B e C. Inoltre, le applicazioni informatiche dovranno dimostrare il rispetto degli art. 32 e 25 del GDPR.